

**Soci**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FRANCESCO  
POVESI DASCOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

**Parma, 04 aprile 2016**

**OGGETTO: Consolidato orizzontale**

Il consolidato orizzontale, istituito dall'art. 6 del D.Lgs. 147/2015 (in vigore dal 7 ottobre 2015), consente l'esercizio dell'opzione per il consolidato fiscale nazionale tra società "sorelle" residenti nel territorio dello Stato, se controllate, in maniera diretta o indiretta, da una comune controllante residente nell'Unione Europea.

Secondo le nuove disposizioni, che si applicano a partire dall'inizio del periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del Decreto (1° gennaio 2015 per i soggetti solari e FY16 per i soggetti infrannuali), per accedere al consolidato orizzontale è necessario che la controllante, residente nell'UE, designi una società residente in Italia affinché essa stessa eserciti l'opzione per la tassazione di gruppo in qualità di consolidante. La società designata acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri previsti dalle norme sul consolidato per le società controllanti (presentazione del Cnm, calcolo del reddito complessivo e versamento delle imposte).

Attraverso l'esercizio dell'opzione per il consolidato orizzontale le società italiane controllate dalla medesima società Ue potranno quindi accedere a tutti i benefici della *fiscal unity* (compensazione di redditi e perdite, utilizzo eccedenze Ace e utilizzo delle eccedenze di Rol per compensare le eccedenze di interessi indeducibili).

Si ricorda infine che nel perimetro di consolidamento, possono rientrare anche le stabili organizzazioni in Italia di società Ue.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Federico Bottrighi

Luca Montali